



## **COMUNICATO STAMPA**

Alle 14.00 si è riunito, oggi, a Palazzo Pubblico il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, per la discussione e le determinazioni conseguenti all'approvazione dell'ordine del giorno del Consiglio Giudiziario Ordinario dell'8 febbraio 2018 relative al Magistrato Dirigente.

Al termine di un ampio dibattito il Consiglio Giudiziario ha approvato l'ordine del giorno che sia allega integralmente al presente comunicato.

San Marino 5 marzo 2018/1717 d.F.R.  
L'UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE



premessso che

nella seduta del 4 12 2017 il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, convocato per consentire ai membri togati di esaminare i verbali relativi alle riunioni della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia in data 30.10.2017 e del 22.11.2017; constatata l'assenza del Magistrato Dirigente, ha disposto di aggiornarsi a successiva seduta;

nella seduta del 19 12 2017, il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, ha adottato delibera avente il seguente contenuto: *“Nella veste e nello svolgimento delle funzioni di Magistrato Dirigente, referente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, con dichiarazioni iscritte agli atti di due distinte riunioni della Commissione, la dott.sa Valeria Pierfelici: 1) ha fornito alla Commissione notizie prive di prove, mediante le quali ha attribuito a diversi Magistrati comportamenti capaci di offenderne il decoro e l'onore e complessivamente di intaccare il prestigio della Magistratura; 2) ha espresso opinioni, valutazioni, congetture inopportune su vicende per le quali sono in corso procedimenti penali, su presunti attacchi all'indipendenza della magistratura, sui rapporti fra politica e Tribunale, fra Magistrato Dirigente e Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, sul rispetto del segreto istruttorio. Tali condotte, che realizzano atti d'esercizio di pubbliche funzioni, sono da giudicare censurabili e inosservanti del dovere di operare con obiettività, imparzialità e prudente equilibrio. Condotte tali che ad oggi paiono compromettere la fiducia espressa dal Consiglio Giudiziario alla Dirigente”*; disponendosi altresì la convocazione di un Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria;

nella seduta del 8 2 2018 del Consiglio Giudiziario ordinario ha adottato un'ulteriore delibera avente il seguente contenuto: *“Constatato che: le recenti vicende evidenziano una spaccatura tra Giudici del Tribunale, come denotano le diverse posizioni espresse nell'ambito del Consiglio Giudiziario, la denunciata perdurante assenza di dialogo e di confronto tra buona parte dei Magistrati e il Magistrato Dirigente; la situazione di lacerazione è accentuata dalla risonanza mediatica che i fatti*

7

1

— ugi

g l  
H

7 h b  
H



*hanno assunto; è emerso, stando alle evidenze mediatiche e alle stesse dichiarazioni della Dirigente, che ella avrebbe assunto iniziative in sede giudiziaria che potrebbero coinvolgere altri Magistrati. Considerato che: l'assenza di dialogo e confronto con una parte rilevante di Magistrati si ripercuote inevitabilmente sulla gestione del Tribunale pregiudicandone l'efficienza ed il prestigio; il Magistrato Dirigente ha dichiarato di non voler rassegnare le dimissioni dall'incarico di Magistrato Dirigente; Auspica che il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria ponga in essere nel più breve tempo possibile ogni opportuna iniziativa volta a garantire la funzionalità e l'efficienza del Tribunale ivi compresa la revoca dell'incarico di Magistrato Dirigente alla Dott.ssa Valeri Pierfelici”;*

tanto a fronte dell'aggiornamento della seduta del 4/12, quanto a fronte dello svolgimento della seduta del 19/12, il magistrato dirigente si è limitata a indicare di aver dato avvio a procedimenti penali (in data postuma rispetto alle sedute della Commissione);

in particolare non ha dato alcuna spiegazione intorno alle gravissime dichiarazioni sulla condotta di alcuni magistrati, rese in occasione della riunione del 30 ottobre 2017, il cui ordine del giorno riguardava esclusivamente l'esame della relazione sullo stato della giustizia per l'anno 2016;

rilevato che

- la dott.ssa Valeria Pierfelici è stata designata Magistrato Dirigente nella seduta del Consiglio Giudiziario in seduta Plenaria del 7 maggio 2015;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, l. qual. 30 ottobre 2003, n. 145, «al Magistrato Dirigente sono attribuiti poteri organizzativi e di distribuzione del lavoro giudiziario secondo criteri predeterminati, nonché di sorveglianza, ferma restando l'autonomia decisionale di ciascun giudice, di coordinamento e direzione degli uffici giudiziari»;
- ai sensi del citato art. 6, comma 7, L. qual. 30 ottobre 2003, n. 145, il Magistrato Dirigente «riferisce periodicamente in consiglio giudiziario circa il corretto espletamento del lavoro assegnato ai Magistrati, sia in termini qualitativi che quantitativi, ed eventualmente propone l'adozione degli opportuni provvedimenti»;



- ai sensi del citato art. 6, comma 8, L. qual. 30 ottobre 2003, n. 145, «eventuali inadempienze [ai doveri di ufficio ed alle disposizioni impartite dal Magistrato Dirigente di cui al cit. comma 8, cpv.], ovvero il venir meno dei requisiti e professionalità di cui al precedente articolo 2, comma 3, saranno segnalate al consiglio giudiziario in seduta plenaria per le valutazioni e le iniziative del caso, che saranno disciplinate da apposita legge ordinaria»;
- che le funzioni di organizzazione, coordinamento e sorveglianza del lavoro giudiziario proprie del Magistrato Dirigente non attengono alla funzione giurisdizionale propria del Giudice;
- che, nell'espletamento del proprio ruolo dirigenziale, il Magistrato Dirigente ha il poterdovere di svolgere tutte e sole le funzioni ad esso attribuite dall'art. 6 L. qual. 30 ottobre 2003, n. 145 (e successive modifiche);
- che il Magistrato Dirigente deve riferire esclusivamente al Consiglio Giudiziario le valutazioni sui magistrati, sul lavoro giudiziario e sulle questioni organizzative degli uffici giudiziari;

condivise

le valutazioni espresse dalla maggioranza dei magistrati presenti in ordine a quanto segue: la dott.ssa Valeria Pierfelici, nell'esercizio delle proprie funzioni di Magistrato Dirigente, in occasione delle sue "audizioni" avanti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia (*ex* art. 8, comma 3, L. qual. 30 ottobre 2003, n. 145, come modificato dall'art. 8, L. qual. 16 settembre 2011 n. 2) del 30.10.2017 e del 22.11.2017:

1. Ha violato il segreto istruttorio, riferendo ai membri della Commissione fatti e presunti autori di condotte integranti reati relativi a procedimenti penali ancora in corso (p. 4 ss. verbale Commissione 22.11.2017). La violazione del segreto istruttorio è stata ammessa dallo stesso Magistrato Dirigente in Consiglio Giudiziario in seduta plenaria (cfr. verbale Consiglio Giudiziario del 19.12.2017).



2. Ha riferito alla Commissione per gli Affari di Giustizia di “pressioni” e ritorsioni, esercitate da esponenti politici nei confronti di alcuni Giudici – in particolare di un Giudice di Appello da parte di un segretario di Stato (verbale del 22 novembre 2017, pag. 7 e 8) - che, per come descritte, integrano reato perseguibile d’ufficio. Rispetto a tali condotte, la dott.ssa Valeria Pierfelici ha tuttavia omesso di presentare denuncia tempestiva e preventiva rispetto agli ampi riferimenti fatti ai membri della Commissione per gli Affari di Giustizia. In tal modo ha omesso atti del proprio ufficio e ha potenzialmente pregiudicato l’imparziale accertamento dei fatti nella competente sede giurisdizionale;
3. Ha omesso di informare tempestivamente il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria – benché sia questo l’organo deputato *ex art. 7, comma 8, della L. qual. 30 ottobre 2003 n. 145* a discutere le «questioni relative ai rapporti fra gli organi giudiziari e gli altri organi dello Stato» - delle suddette nonché delle asserite minacce ai danni di singoli magistrati che la stessa aveva riferito ai componenti della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia;
4. Ha riferito alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia asserite pressioni ai suoi danni, volte a provocarne le dimissioni dall’incarico di magistrato dirigente, tenute nell’anno 2005 da un Giudice di appello, indicato come “amico” e “ambasciatore” di persona introdotta nell’ambiente politico (“appendice” del 30 ottobre 2017, pag. 3). In tal modo ha rappresentato pretesi rapporti di vicinanza fra il magistrato e lo stesso uomo politico, oggi imputato in procedimento ancora in corso. Ciò, senza essersi attivata, né all’epoca dei fatti, né comunque mai prima della riunione della Commissione Giustizia, per avviare alcun procedimento disciplinare, civile o penale volto a garantire un accertamento imparziale dei fatti asseriti e della condotta illecita



attribuita al suddetto magistrato d'appello, senza mai informare il Consiglio Giudiziario e senza adottare alcuna altra idonea iniziativa istituzionale;

5. Ha riferito alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia l'avvenuta commissione di reati (dalla stessa qualificati come «abuso d'ufficio»: p. 4 della Relazione alla Commissione Consiliare del 30.10.2017, p. 8 del verbale Commissione Affari di Giustizia 30.10.2017), da parte di altro Giudice d'appello. Nonostante fosse stata di ciò tempestivamente informata dal Cancelliere – come da lei stessa dichiarato – il Magistrato Dirigente ha tuttavia omesso di presentare – come sarebbe stato suo dovere di pubblico ufficiale – denuncia volta all'accertamento del reato ipotizzato perseguibile d'ufficio, in modo tempestivo e preventivo rispetto ai riferimenti dinanzi alla Commissione Consiliare per gli affari di Giustizia;
6. In un documento depositato agli atti della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia del 30.10.2017 – inizialmente qualificato dallo stesso Magistrato dirigente come “appendice” alla relazione sullo stato della Giustizia 2016, successivamente, riquilificato come “allegato al verbale” della Commissione Giustizia (cfr. p. 6 verbale Commissione 30.10.2017 e p. 3 verbale 22.11.2017) – ha testualmente riferito che il suddetto Giudice di appello «era sodale di [esponenti politici, ora imputati] e di altri associati» membri di un gruppo criminoso descritto in un decreto di imputazione del c.d. processo Mazzini. L'esistenza di un asserito sodalizio tra il Magistrato d'Appello e gli «associati» a delinquere è stata dal Magistrato Dirigente affermata senza che si fosse attivata – in via preventiva rispetto ai suddetti riferimenti in Commissione consiliare - per denunciare i fatti di cui si è



dichiarata a conoscenza; senza informare tempestivamente il Consiglio giudiziario; senza promuovere l'adozione di alcun provvedimento nei confronti dello stesso Magistrato, e neppure adottando alcuna altra idonea iniziativa istituzionale, condotte tutte doverose per il magistrato dirigente, nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza che ad esso competono;

7. Davanti alla Commissione Affari di Giustizia ha fatto illazioni riguardanti il medesimo Magistrato, testualmente indicato quale «spiratore di lettere anonime che di fatto sono firmate» e quale portatore di «interesse a far saltare il concorso per il reclutamento del nuovo giudice d'appello, perché così non c'è nessun giudice che può occuparsi del processo c.d. Mazzini, che può avviarsi verso la prescrizione assicurando l'immunità ai suoi sodali» (cfr. appendice del 30 ottobre 2017, pagina 3);
8. Rispetto alla intenzione e richiesta – avanzata dai membri della Commissione consiliare, in considerazione della gravità del complesso dei riferimenti effettuati – di condividere i riferimenti medesimi con i giudici costituenti la componente del Consiglio giudiziario plenario e di ostendere agli stessi l'“appendice” dal magistrato dirigente redatta e depositata agli atti della Commissione Consiliare del 30 ottobre 2017, il magistrato dirigente ha opposto il segreto d'ufficio, affinché fosse impedito ai membri togati del Consiglio giudiziario di conoscere il tenore delle sue dichiarazioni. In tal modo, il Consiglio giudiziario è stato privato dell'esercizio delle funzioni di garanzia dell'Ordine giudiziario che la legge (articolo 7, comma 1, legge qualificata n. 145 dell'anno 2003) attribuisce al medesimo Consiglio – e non al magistrato dirigente – così impedendo ai magistrati di conoscere tempestivamente sia le asserite gravissime minacce o ritorsioni subite da alcuni giudici, sia le asserite condotte descritte come penalmente rilevanti e dal magistrato dirigente attribuite a



due Giudici d'Appello;

9. Anche nella seduta del Consiglio Giudiziario Plenario del 19.12.2017, ha dichiarato che l'eventuale ostensione in quella sede della propria "appendice" in data 30.10.2017, nonché dei verbali della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, alla componente togata del Consiglio Giudiziario Plenario avrebbe costituito violazione di segreto d'ufficio e del segreto istruttorio, nonché atto idoneo a pregiudicare l'imparzialità di alcuni giudici, titolari di procedimenti penali e amministrativi. Ciò nonostante nel successivo Consiglio Giudiziario in seduta ordinaria del 8.2.2018 il Magistrato dirigente ha tuttavia sottoscritto un ordine del giorno nel quale si censurava la mancata ostensione dei suddetti documenti;
10. Nella seduta del suddetto Consiglio Giudiziario ordinario del giorno 8.2.2018, ha dichiarato che non intende rassegnare le proprie dimissioni, per questioni di principio e di prestigio personale, nonostante in quella sede i colleghi giudici l'abbiano richiamata alla propria responsabilità verso le Istituzioni e dunque invitata a considerare che la sua permanenza nel ruolo dirigenziale compromette il corretto, imparziale svolgimento dei procedimenti penali instaurati (come pure riferito da alcuni organi di informazione), su denuncia della stessa Valeria Pierfelici nei confronti di altri magistrati. La presentazione – effettuata dal Magistrato dirigente solo successivamente alla seduta del Consiglio giudiziario plenario del 19 dicembre 2017 - di denunce nei confronti di altri giudici è infatti suscettibile di pregiudicare l'imparziale svolgimento delle funzioni dirigenziali (essendo le denunce medesime dallo stesso Magistrato Dirigente dichiarate funzionali a perseguire la tutela della propria onorabilità);
- 11.- ha omesso ogni provvedimento organizzativo necessario a garantire un funzionale svolgimento del lavoro giudiziario in fase d'appello a fronte delle disfunzioni determinate dalla cessazione dell'incarico e dall'impedimento di alcuni



magistrati;

12. -in occasione dell'audizione innanzi alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia del 22.11.2017, ha formulato gravi, ingiustificate e inopportune valutazioni nei confronti di un alto funzionario di uno Stato estero, accusato di appartenere ad «ambienti burocratici italiani» che vorrebbero «ridurre San Marino a protettorato» (verbale p. 6);

13. in occasione dell'audizione innanzi alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia del 22.11.2017, ha riferito alla Commissioni Consiliare per gli affari di giustizia, senza giustificabile necessità, fatti relativi alla vita privata dei colleghi (verbale p. 10 e 11).

Ciò premesso e valutato

il Consiglio Giudiziario in seduta Plenaria,

nell'esercizio delle proprie "funzioni di rappresentanza e di garanzia dell'ordine giudiziario", ai sensi dell'art. 7 L. 145/2003, come modificata dall'art. 7, l. qual. 16 settembre 2011, n. 2, nonché quale organo competente per la designazione elettiva del Magistrato Dirigente;

dato atto

- che ha omesso ogni iniziativa volta ad adottare provvedimenti necessari a ripristinare un'organizzazione del lavoro e relazioni tra i magistrati improntate a serenità, imparzialità e correttezza;

- che, per le ragioni sopra esposte, la dott.ssa Pierfelici, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di Magistrato Dirigente, nei rapporti con i magistrati e con gli altri organi dello Stato, ha tenuto comportamenti non improntati ad equilibrio e che hanno gettato



discredito e sfiducia nei confronti della Magistratura;

che tale situazione si è progressivamente aggravata determinando uno stato di disfunzionalità, elevata conflittualità ed ha compromesso la serenità nell'ambito del Tribunale, nel lavoro dei giudici e nei rapporti fra gli stessi;

- che la dott.ssa Valeria Pierfelici non appare pertanto più in grado di garantire la funzionalità e l'efficienza degli uffici giudiziari e il sereno svolgimento del lavoro giurisdizionale

**esprime**

la propria sfiducia nei confronti della dott.ssa Valeria Pierfelici quale Magistrato Dirigente,  
e

**revoca**

l'incarico di magistrato dirigente alla stessa conferito il 7.5.2015 da questo Consiglio;

**propone**

che venga designato come Magistrato Dirigente, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge qualificata n. 145 dell'anno 2013, il Giudice d'appello prof. Lanfranco Ferroni, il quale, interpellato in merito, ha già dichiarato la propria disponibilità;

**invita**

l'Ecc.ma Reggenza a convocare con urgenza una seduta del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria per la designazione del nuovo Magistrato Dirigente, individuando sin d'ora la data di lunedì 12 marzo 2018 ore 14.00. In tale seduta si procederà altresì all'esame dei punti all'ordine del giorno odierno non discussi.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Ferroni" and the number "7/15".*